



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 222 DEL 2 marzo 2016

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Clamar di Bongiorno Calogero/Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Cottimo fiduciario per la fornitura e l'adeguamento tecnologico di un impianto di raccolta e smaltimento reflui derivanti dai trattamenti dell'U.O. di medicina nucleare, completo di tutto quanto necessario per il funzionamento a regola d'arte comprensivo di due anni di manutenzione dell'impianto per il periodo di garanzia. Importo annuo a base di gara: eu. 95.000,00. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. S.A. ASP di Agrigento. Controinteressata: ELSE S.r..

PREC 258/15

Requisiti speciali di partecipazione. Capacità economico finanziaria e capacità tecnico professionale. Congruità e ragionevolezza delle richieste contenute nella lex specialis di gara.

E' da ritenersi congrua e legittima la richiesta di esperienza triennale in servizi di fornitura e/o adeguamento di impianti di accumulo, controllo e smaltimento di reflui radioattivi per l'affidamento di un appalto di forniture e lavori di adeguamento, nonché manutenzione di impianti afferenti un comparto di medicina nucleare.

Artt. 41 e 42 D.lgs. 163/2006

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere, prot. n. 107754 del 27 agosto 2015, con la quale la ditta Clamar di Bongiorno Calogero chiedeva un parere all'Autorità sulla legittimità del bando nella parte in cui richiede, tra i requisiti di partecipazione, specifica esperienza triennale nel settore dello smaltimento e raccolta rifiuti radioattivi per l'esecuzione di un appalto di adeguamento e manutenzione di impianti afferenti un comparto di medicina nucleare, ritenendoli sproporzionati e incongrui data l'attività da svolgere; lamentava inoltre la carenza di requisiti in capo all'aggiudicataria e la mancanza di iscrizione alla Camera di commercio di altra concorrente, ammessa alla procedura selettiva;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 1 dicembre 2015;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dagli istanti possono essere decise ai sensi dell'articolo 8 del *Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006*;

RILEVATO che, avuto riguardo all'oggetto dell'appalto, appare corretta la previsione del bando di richiedere come requisito per dimostrare la capacità tecnica apposita esperienza triennale nel settore di smaltimento e raccolta rifiuti radioattivi, giacché gli impianti da adeguare fornire e mantenere per un biennio riguardano un comparto di medicina nucleare;

RITENUTO che le richieste del bando appaiono legittime e non sproporzionate in base ai criteri adottati dalla giurisprudenza prevalente (*cfr. ex multis TAR Aosta Valle d'Aosta sez. I, 20 giugno 2012, n.56*), infatti l'oggetto dell'affidamento riguarda attività che richiedano contatto con sostanze radioattive e non



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

soltanto la costruzione, fornitura e adeguamento di impianti generici, di cui alla lett. b) del DM. 37/2008;

RILEVATO che la ditta Clamar, in fase di presentazione dell'offerta non ha fornito adeguata documentazione per la dimostrazione della propria capacità tecnica e ha soltanto autodichiarato di essere in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio; la stazione appaltante, in conseguenza, ha proceduto all'esclusione della stessa;

CONSIDERATO che: *“l'omessa allegazione di documentazione comprovante i requisiti riguardanti la capacità economico – finanziaria e la capacità tecnica previsti a pena di esclusione non può considerarsi alla stregua di un'irregolarità sanabile, sicché non ne è permessa neppure l'integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali, tanto più quando non sussistano equivoci o incertezze generati dall'ambiguità di clausole della legge di gara . In tale ipotesi deve considerarsi pertanto illegittima l'integrazione documentale contemplata dall'art. 46 del d. lgs. n. 163/2006, considerato che i criteri ivi esposti ai fini dell'integrazione documentale consentono solo semplici chiarimenti di relazione a documentazione presentata in modo incompleto, ma non possono essere utilizzati per sopperire alla mancanza di documentazione carente”* (Consiglio di Stato, sez. V, 22.10.2015 n. 4869); inoltre, l'integrazione postuma per supplire a carenze dell'offerta *“altererebbe la par condicio, il libero gioco della concorrenza, violerebbe il canone di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, eluderebbe la natura decadenziale cui è soggetta la procedura”* (Determinazione Anac n.1 dell'8 gennaio 2015)

RILEVATO che la stazione appaltante ha dichiarato di aver riscontrato il possesso dei necessari requisiti di idoneità professionale in capo all'aggiudicataria in quanto dimostrato e verificato attraverso l'acquisizione di documentazione adeguata;

RITENUTO inoltre che in ordine all'eccezione di carenza di iscrizione alla C.C.I.A.A. di altra impresa, anch'essa non risulta documentata e si deve considerare sufficiente a chiarire l'equivoco il dato riportato nella memoria di replica della stazione appaltante che individua in altra ditta omonima l'effettiva concorrente;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 marzo 2016

Il Segretario Maria Esposito